

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Nel mirino del Fisco c'è anche l'agricoltura

I controlli riguarderanno l'applicazione di specifiche agevolazioni fiscali, come quelle per le attività connesse, gli allevamenti, l'agriturismo e del regime speciale Iva

di **Daniele Hoffer**

Con la circolare n. 21/E del 18 maggio scorso l'Agenzia delle entrate ha delineato gli indirizzi operativi da seguire per combattere l'evasione fiscale.

Sotto la lente d'ingrandimento del Fisco c'è anche il settore agricolo, soprattutto per contrastare l'applicazione delle specifiche agevolazioni fiscali qualora non dovute; particolare evidenza è stata posta alle attività di agriturismo, agli allevamenti, alle attività agricole connesse, nonché al regime speciale Iva.

L'Agenzia evidenzia come nel corso del 2011 vadano eseguiti controlli mirati nei confronti di coloro che usufruiscono delle agevolazioni del settore agricolo senza averne i requisiti.

Attività connesse

Viene innanzitutto data priorità alla verifica delle aziende che svolgono attività connesse di trasformazione del prodotto agricolo. Sono attività agricole connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività di coltivazione del fondo o del bosco, o dall'allevamento di animali.

La disciplina fiscale pone però limiti più severi affinché tali attività possano beneficiare della tassazione fiscale agevolata. Le sole attività di conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, senza che vi sia manipolazione o trasformazione, danno luogo a reddito d'impresa (per

manipolazione si intende la lavorazione del prodotto che non ne modifica la natura); inoltre le trasformazioni di prodotto agricolo esulano dal concetto di attività agricola connessa se non sono usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola, in linea di massima limitata alla prima trasformazione del prodotto.

Ci deve essere connessione tra l'attività agricola, il processo di lavorazione, il prodotto agricolo e il prodotto finale.

Inoltre, la parte dei beni che viene acquistata da terzi per essere poi lavorata può servire solo ad ampliare la gamma dei prodotti offerti, oppure a migliorarne la qualità o la quantità, ma i prodotti che si acquistano devono però rientrare nello stesso comparto produttivo dei propri.

Solo rispettati questi requisiti le attività connesse rientrano nella tassazione cata-

stale, cioè quando comprese nella tabella allegata all'apposito decreto ministeriale, oppure sono soggette alla determinazione forfettaria del reddito imponibile sulla base del 15% del fatturato.

Allevamenti

L'Agenzia delle entrate pone quindi l'accento sulle attività di allevamento, evidenziando che va accertata la correlazione tra il numero dei capi allevati e la potenzialità del terreno condotto, necessaria per qualificare l'attività come agricola e a tassazione catastale.

Per poter calcolare in modo forfettario il reddito da allevamento è necessario il possesso del reddito agrario dei terreni (condotti in proprietà, affitto, o altro diritto reale) e che la specie animale allevata sia compresa tra quelle contenute nello specifico decreto ministeriale.

Per ciascuna specie di animali il decreto individua i parametri per il calcolo del numero dei capi rientranti nel reddito agrario (che rappresenta in questo caso l'imponibile fiscale anche dell'attività di allevamento), tenuto conto delle potenzialità produttive dei terreni e delle unità foraggiere necessarie alla specie allevata, nonché del valore medio di reddito attribuibile a ciascun capo. In pratica il fondo aziendale deve risultare potenzialmente sufficiente a produrre almeno $\frac{1}{4}$ del mangime necessario (pur non essendo necessario che i mangimi vengano effettivamente prodotti); in caso contrario, per i capi che eccedono quelli allevabili «coperti» dalla potenzialità del terreno, si rientra nel campo del reddito d'impresa, determinato forfettariamente sulla base dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale.

Si deve però considerare solamente il terreno che risulta funzionale e collegabile all'allevamento, valutando sia la distanza dallo stesso, sia la potenzialità produttiva, come specificato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 150/1978. Per il conteggio del numero dei capi eccedenti va tenuto il registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, ai sensi del dpr 600/1973; nel conteggio rientrano i capi presenti alla fine di ogni ciclo chiuso nell'anno. Devono essere considerati anche eventuali animali venduti prima della conclusione di un ciclo, mentre non bisogna tenere conto dei capi morti durante l'allevamento.

Gli animali nati in azienda devono invece essere caricati nel ciclo di allevamento solamente quando è trascorso il periodo di allattamento. Si sottolinea infine che gli animali invenduti alla fine di un ciclo



Per il conteggio del numero dei capi eccedenti le potenzialità del terreno, gli animali invenduti alla fine di un ciclo vanno caricati nel ciclo successivo

vanno caricati nel ciclo successivo, e quindi riconsiderati nel conteggio del numero dei capi allevati, ma solamente se permangono nel ciclo stesso per un periodo superiore alla metà della sua durata.

Agriturismo

Per quanto riguarda l'attività agrituristica, i controlli saranno indirizzati a scovare l'esistenza di imprese commerciali di ristorazione e alberghiere presentate nella finta veste di agriturismo.

L'attività agrituristica consiste nel dare ospitalità, in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nel somministrare pasti e bevande, nonché nell'organizzare attività sportive, ricreative, culturali e didattiche.

Per l'esercizio dell'attività agrituristica è previsto un apposito regime fiscale forfettario, che consente di calcolare l'imponibile fiscale sulla base del 25% del fatturato, mentre l'Iva da versare all'Erario corrisponde al 50% dell'imposta sui corrispettivi percepiti. Il rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalle norme specifiche che regolano il settore, in particolare le norme regionali, è condizione fondamentale per applicare il regime forfettario.

Regime speciale Iva

Infine, la circolare evidenzia che va verificato il possesso dei requisiti per applicare il regime speciale Iva agricolo, di cui all'articolo 34 del dpr 633/1972.

In particolare, vanno identificati coloro che applicano il regime Iva di esonero, con esonero dagli adempimenti contabili, dichiarativi e Iva, ed è necessario verificare il possesso del limite dimensionale del volume d'affari.

Daniele Hoffer

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

16 GIOVEDÌ

IVA

Liquidazione mensile di maggio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di maggio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta "Iva per cassa" si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32 e 30 rispettivamente de *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, del 11-3-2011 e del 19-4-2011.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di maggio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali.

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibi-

lità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-6-2010 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-5-2010, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2010 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la quarta rata dell'acconto 2011 dell'addizionale comunale all'Irpef. Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al quarto trimestre 2010, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall'Inps.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2011 e le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 29 del 9-2-2011.

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la nuova denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati pres-

so altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 17% per i soggetti cosiddetti "coperti" cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote per il 2011 sono rimaste invariate in quanto con l'art. 1, comma 39, della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13-12-2010 (Supplemento ordinario n. 281 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2010) è stato abrogato l'art. 1, comma 10, della legge 24-12-2007 n. 247 (Finanziaria per il 2008) che ne prevedeva l'aumento in misura pari allo 0,09%.

Si vedano anche le circolari Inps n. 13 del 2-2-2010 e n. 30 del 9-2-2011 reperibili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

IRES, IRAP, IVA

Versamento saldi e acconti. I contribuenti diversi dalle persone fisiche che non sono soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) devono entro oggi effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011; per presentare le relative dichiarazioni dei redditi, che anche quest'anno, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, c'è tempo fino al 30-9-2011.

In particolare, i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. La dichiarazione Unico 2011 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura

dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; pertanto tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il modello Unico 2011 entro il 30-9-2011.

Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 18-7-2011 (essendo il 16 sabato), ovvero entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza per i contribuenti soggetti all'Ires.

Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2011) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2011).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

Da ultimo si ricorda che per le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore i termini di versamento sono stati differiti al 6-7-2011 e al 5-8-2011 con la maggiorazione dello 0,40%, come riportato nel riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 21/2011 a pag. 26.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

EMERGENZA LINGUA BLU

Versamento rata contribuiti sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale. Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2011 dovuto per l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera



Il versamento delle tasse per le persone fisiche quest'anno è stato prorogato al 6 luglio

di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 on line entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 18-7-2011 con la maggiorazione dello 0,4%.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

Si fa presente che la scadenza odierna e quella del prossimo 18 luglio dovrebbero interessare soltanto i contribuenti diversi dalle persone fisiche non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) in quanto per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore i termini di versamento delle imposte dirette sono stati differiti al 6-7-2011 e al 5-8-2011 con la maggiorazione dello 0,40%, come riportato nel riquadro di pag. 26 su *L'Informatore Agrario* n. 21/2011.

Le Camere di commercio dovrebbero a breve pubblicare sul loro sito Internet la conferma ufficiale di quanto sopra detto.

IMPRESE

Versamento 3ª rata per rivalutazione beni immobili e affrancamento saldo attivo. Le società di capitali, gli enti pubblici e privati nonché le imprese individuali e le società di persone in regime semplificato, che hanno voluto utilizzare le agevolazioni previste all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge n. 185 del 29-11-2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28-1-2009, e successivamente modificato con decreto legge n. 5 del 10-2-2009, scegliendo il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio e dell'eventuale imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

In particolare:

- l'imposta sostitutiva di rivalutazione è pari al 3% per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5% per gli immobili non ammortizzabili;
- l'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è pari al 10%;
- le imposte sostitutive dovute potevano essere versate in una unica soluzione entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2008), vale a dire entro il 16-6-2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare;
- era possibile effettuare il versamento in tre rate annuali, la prima entro il termine di cui al punto precedente e le altre con scadenza entro il termine di pagamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali in misura pari al 3% annuo;
- le imposte sostitutive possono essere versate entro il 30° giorno successivo al termine di scadenza con la maggiorazione dello 0,4%;
- è possibile compensare gli importi dovuti con altri crediti d'imposta.

Si vedano sull'argomento le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 11 e 22, rispettivamente del 19-3-2009 e del 6-5-2009, e l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 11/2009 a pag. 98.

Per questa scadenza dovrebbero valere le precisazioni fornite con la precedente scadenza relativa al versamento del diritto camerale annuale riguardo al maggior termine per il versamento da parte delle persone fisiche e degli altri contribuenti soggetti agli studi di settore.

CONSOLIDATO NAZIONALE

Trasmissione telematica dell'opzione per la tassazione di gruppo. Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), soggetti all'imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali in modo esclusivo o principale), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), che sono interessati a effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto «consolidato nazionale») in base all'articolo 117 e seguenti del suddetto dpr n. 917/1986, devono entro oggi trasmettere all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l'apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione, valevole per il triennio 2011-2013, utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 2-8-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19-8-2004).

Si veda anche il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9-6-2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15-6-2004.

A cura di

Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario